

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

245.

21 GENNAIO 1971

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1971

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente

TESAURO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la riforma della pubblica amministrazione Curti, per l'interno Mariani e per le finanze Attaguile.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Tesauro riferisce ampiamente sui lavori della Sottocommissione incaricata dell'esame degli Statuti regionali del Lazio, della Lombardia e del Piemonte; precisati i limiti dei rilievi affiorati nel corso dei suddetti lavori, il Presidente ribadisce l'esigenza di concludere quanto prima l'esame degli statuti predetti, stabilendo un calendario dei lavori tali da consentire di soddisfare rapidamente tale esigenza.

Dopo che il senatore Ferri ha sottolineato l'opportunità di procedere sollecitamente nell'esame di tutti gli statuti presentati al Senato, non trascurando peraltro di risolvere le questioni controverse e mediante solleciti contatti informali con i rappresentanti delle Regioni interessate, i senatori Bartolomei e Caleffi giudicano indispensabile proseguire senza indugio sull'esame degli statuti, cui la Commissione dovrebbe, in via prioritaria, dedicare tutto il proprio impegno.

Successivamente il senatore Perna, deplorato che i contatti informali tra la Sottocommissione incaricata dell'esame degli statuti e i rappresentanti regionali abbiano subito un inspiegabile ritardo, si dichiara d'accordo con il senatore Ferri sulla necessità d'imprimere ai lavori della Commissione, in materia di statuti regionali, il ritmo più serrato.

Intervengono quindi nel dibattito i senatori Galante Garrone, il quale chiede che i rilievi sui quali si è soffermata la Sottocommissione siano portati a conoscenza di tutti i membri della Commissione ed il senatore Fabiani, che propone di convocare la Commissione per il pomeriggio, al fine d'iniziare

l'esame dello statuto della regione Liguria. Prende poi la parola il senatore Nencioni, il quale sottolinea la necessità che i lavori della Sottocommissione siano sottoposti all'esame della Commissione, che dovrebbe quindi rapidamente decidere, autorizzando senza indugio la presentazione delle tre relazioni all'Assemblea.

Infine, dopo che il senatore Signorello ha dichiarato che, a suo avviso, i contatti informali con i rappresentanti delle Regioni potranno essere stabiliti soltanto dopo che la Commissione abbia esaminato il risultato dei lavori della Sottocommissione e si sia su tali lavori pronunciata, si decide di convocare nel pomeriggio la Commissione per esaminare lo statuto regionale della Liguria.

Il senatore Anderlini sollecita l'inserimento all'ordine del giorno della richiesta da lui — unitamente ad altri senatori — avanzata, concernente un'indagine conoscitiva sullo stato della stampa italiana.

Dopo che il senatore Bartolomei ha dichiarato di associarsi, rimane stabilito che la Commissione si occuperà della richiesta presentata dal senatore Anderlini non appena avrà concluso l'esame degli statuti regionali e quello dei disegni di legge concernenti i tribunali amministrativi.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882 e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1305), di iniziativa dei senatori Signorello ed altri.
(Coordinamento).

Il relatore, senatore Murmura, informa la Commissione che, successivamente all'approvazione del disegno di legge avvenuta nello scorso dicembre, si è manifestata l'esigenza di riesaminare talune disposizioni in esso contenute; in particolare, si è reso indispensabile modificare l'articolo 1 nel senso di dare compiuta attuazione alle finalità che i proponenti intendevano perseguire ed è

apparso necessario modificare l'articolo 2, precisando i riferimenti agli esercizi finanziari e adeguando la misura degli stanziamenti occorrenti a fronteggiare l'onere della spesa. Il relatore conclude rilevando che la Commissione finanze e tesoro ha espresso un parere suppletivo, favorevole alle modificazioni proposte.

Dopo che i sottosegretari Mariani ed Attaguile, a nome dei rispettivi Dicasteri, hanno dichiarato di aderire alle proposte del relatore, il presidente Tesauro precisa i motivi che lo hanno indotto ad investire nuovamente la Commissione dell'esame del provvedimento.

I due articoli del disegno di legge vengono infine approvati nel testo coordinato, proposto dal relatore.

« Archivi storici parlamentari » (1372), d'iniziativa dei deputati Zaccagnini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione).

Il senatore Pennacchio riferisce ampiamente, in senso favorevole, sul disegno di legge, che istituisce gli Archivi storici del Parlamento. Al riguardo, il sottosegretario Mariani fa presente l'opportunità di non intaccare l'unitarietà del patrimonio archivistico nazionale; si rimette peraltro alle decisioni della Commissione.

Infine la Commissione approva l'articolo unico del disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

« Ammissione a concorsi di laureati in chimica industriale » (1025), d'iniziativa del senatore Di Benedetto.
(Discussione e rinvio).

Il senatore Murmura riferisce sul disegno di legge, sostenendo l'esigenza di approvarlo senza ulteriori ritardi.

Dopo che il presidente Tesauro ha richiamato l'attenzione della Commissione su taluni aspetti del disegno di legge, il seguito della discussione, su richiesta del sottosegretario Mariani, è rinviato ad altra seduta.

« **Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni** » (438-D), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, dal Senato e dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il senatore Schiavone illustra i motivi che lo inducono a dichiararsi favorevole agli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento; si dichiara pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge senza ulteriori modificazioni. Il senatore Fabiani propone di rinviare il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. La proposta è accolta.

La seduta termina alle ore 12,45.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente
TESAURO

Interviene il Sottosegretario di Stato per i problemi relativi all'attuazione delle regioni Fossa.

La seduta ha inizio alle ore 17,35.

IN SEDE REFERENTE

« **Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Liguria** » (1436).
(Esame e rinvio).

Il senatore Righetti riferisce ampiamente sul disegno di legge rilevando anzitutto le affinità e le analogie tra il provvedimento in esame e gli statuti già esaminati dalla Commissione; ad avviso del relatore appare in via preliminare indispensabile precisare che l'esame degli statuti regionali, in genere, deve essere ispirato ai seguenti principi: *a)* le disposizioni statutarie sono da respingere solo quando l'unica interpretazione possibile del loro contenuto è contrastante con la Costituzione, con i principi legislativi ai quali que-

sta le vincola, ovvero, sotto il profilo del merito, con un interesse nazionale specificamente individuato; *b)* nel caso perciò di disposizioni suscettibili di più interpretazioni, il Parlamento deve dare il suo assenso, salvo, caso mai, a precisare l'interpretazione che ritiene ammissibile; *c)* in particolare, l'omessa menzione di vincoli costituzionali da parte di singole disposizioni non comporta di per sé l'incostituzionalità di queste ultime, in quanto quei vincoli debbono ritenersi ovviamente operanti, indipendentemente dal fatto che lo Statuto li richiami; *d)* non si deve infine dimenticare che, ove sulla base di una interpretazione estensiva del proprio Statuto, la Regione adottasse deliberazioni costituzionalmente illegittime, esistono controlli che lo Stato può esercitare, sia sulle leggi che sugli atti amministrativi regionali.

Successivamente il relatore effettua un dettagliato esame della normativa in discussione, formulando osservazioni sugli articoli 1, 3, 4, 14, 17, 29, 36, 52, 65 e 71.

Dopo interventi del presidente Tesauro, dei senatori Bisori, Mazzarolli, Gianquinto e Fabiani e del sottosegretario Fossa, il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 19,35.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1971

Presidenza del Presidente
CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REDIGENTE

« **Ordinamento penitenziario** » (285).
(Coordinamento).

Su proposta del relatore, senatore Follieri, la Commissione decide di sciogliere la riserva di coordinamento formulata durante la

discussione degli articoli del disegno di legge, e di introdurre le seguenti modifiche: all'articolo 15, terzo comma, si sopprimono le parole « è stabilito un programma di trattamento e » (per evitare una palese contraddizione con il quinto comma); il titolo dell'articolo 50 viene così formulato: « (Pignorabilità, sequestrabilità e ripartizione della remunerazione) »; il terzo comma dell'articolo 50 viene così formulato: « La remunerazione dovuta agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti »; il quarto comma dell'articolo 50 è soppresso; al primo comma dell'articolo 53 le parole « e sportive » dopo la parola « culturali » sono soppresse, e sono aggiunte, alla fine, le parole « e gare sportive »; nel titolo dell'articolo 59 le parole « ad infliggere » sono sostituite con quelle « a deliberare »; nel primo comma dell'articolo 59 la parola « inflitta » è sostituita con quella « deliberata »; alla fine del primo comma dell'articolo 65 sono soppresse le parole: « qualora venga accertata la cessazione della pericolosità sociale »; il titolo dell'articolo 73, viene così formulato: « (Legittimazione alle richieste dei benefici) »; nell'articolo 79 viene inserito il seguente n. 4): « con i fondi ordinari di bilancio » e, conseguentemente, il precedente n. 4) diventa n. 5); nell'articolo 91 la cifra « 350.000 » è corretta in « 700.000.000 ».

È infine approvato il testo coordinato del disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica alla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore** » (1466), d'iniziativa del deputato Bianco, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore, senatore Coppola, espone il contenuto del disegno di legge, ponendo in particolare l'accento sulle pene e misure di sicurezza inflitte agli avvocati per alcuni reati; esse comportano attualmente la radiazione dall'Albo o la sospensione dell'esercizio della professione.

L'oratore, nell'invitare la Commissione ad approvare il provvedimento, propone la modifica dell'articolo 3, mediante la soppressione dell'intero comma o della sua seconda parte; suggerisce in via subordinata di sostituire le parole: « non inferiore » con la parola: « superiore ».

Nel dibattito, che si apre sulle dichiarazioni del relatore, il senatore Fenoaltea esprime alcune perplessità sul testo del provvedimento approvato dalla Camera e propone di trasferire l'ultimo comma dell'articolo 3 alla fine dell'articolo 2 e di sopprimere il punto b) dell'articolo 4. Dal canto suo il senatore Maris, dichiarando di concordare con le osservazioni del senatore Fenoaltea, rileva tra l'altro, che la radiazione o sospensione dall'Albo degli avvocati ha il carattere di una vera e propria pena accessoria (articolo 30 del codice penale); aggiunge che, a suo avviso, non è costituzionalmente legittimo prevedere sospensioni di diritto dall'esercizio professionale in presenza di un semplice mandato di cattura; secondo l'oratore, tali sospensioni non possono venire assimilate a quelle misure cautelari, che l'ordine professionale sarebbe legittimato ad affliggere ai propri iscritti di fronte ad una incriminazione vera e propria.

L'oratore esprime, poi, sostanziali riserve sull'articolo 3, invitando la Commissione ad assumere un atteggiamento coerente con le scelte a suo tempo effettuate in sede di discussione del primo libro del codice penale, quando decise di rifiutare il principio dell'automaticità dell'interdizione o sospensione dall'esercizio della professione in seguito a condanna. Il senatore Maris conclude ricordando che la Commissione affidò al magistrato la valutazione dell'opportunità o meno della citata misura.

Dopo una breve replica del senatore Coppola, il senatore Filetti, dichiarando di ritenere che il professionista sia sentito in ogni caso, propone un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 4, il seguente nuovo articolo: « Tutti i provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio dell'Ordine, sentito il professionista ».

Allo scopo, poi, di realizzare un miglior coordinamento fra l'articolo 2 e l'articolo 3, propone che l'articolo 2 sia così modificato: « La radiazione è pronunciata contro l'avvocato o il procuratore che, con la sua condotta, o, avendo riportato condanne per delitto non colposo, abbia compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense ». Conseguentemente, nella lettera *b*) dell'articolo 3 dovrebbero — a suo avviso — essere soppresse le parole « e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni ».

Prende brevemente la parola il senatore Maris, il quale dichiara che non è necessario prevedere, in un apposito articolo, l'audizione del professionista in ogni caso, dato che tale audizione nel corso di procedimento a carattere contenzioso risulta già contemplata dalle leggi vigenti, mentre, a suo avviso, è necessario prevedere l'audizione medesima negli articoli 3 e 4, che prevedono l'ipotesi di radiazione o di sospensione automatica dall'esercizio della professione. Nel prendere atto della precisazione del senatore Maris, il senatore Fenaltea dichiara di ritirare i propri emendamenti agli articoli 2 e 3.

Il senatore Coppola, nel dichiararsi d'accordo con la proposta di sopprimere la lettera *b*) dell'articolo 4, suggerisce, a sua volta, che la proposta di soppressione della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3 sia limitata all'inciso: « e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni », lasciando salva la possibilità della radiazione di diritto nel caso di condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale, reati che incidono indubbiamente in misura negativa sulla caratterizzazione morale del professionista che li commette.

Il senatore Maris dichiara di aderire alla proposta del senatore Coppola, qualora su

di essa si manifesti l'avviso unanime della Commissione.

Dopo che il senatore Filetti ha dichiarato di ritirare tutti i suoi emendamenti, il sottosegretario Pellicani, pur manifestando qualche preoccupazione sulla soppressione della seconda parte della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3, secondo la proposta fatta dal senatore Coppola, dichiara di non opporsi, facendo altresì presente di essere favorevole alla proposta di soppressione della lettera *b*) dell'articolo 4.

Vengono quindi posti in votazione ed approvati gli articoli 1 e 2; l'articolo 3 viene approvato con la soppressione, alla lettera *b*), dell'inciso: « e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni »; viene infine, approvato l'articolo 4 con la soppressione della lettera *b*).

Il disegno di legge viene quindi posto in votazione nel suo complesso e approvato.

IN SEDE REFERENTE

« Disposizioni integrative dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, circa la dichiarazione di morte delle persone scomparse in operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto » 1282), approvato dalla Camera dei deputati. (Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore, senatore Coppola, espone brevemente il contenuto del disegno di legge, di cui pone in rilievo l'urgenza, determinata dalle legittime aspettative dei familiari delle persone scomparse in operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto.

Invita pertanto la Commissione a chiedere che il disegno di legge le venga assegnato in sede deliberante.

La Commissione, all'unanimità e con il consenso del rappresentante del Governo, accoglie tale richiesta.

La seduta termina alle ore 19.

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1971

Presidenza del Presidente
MARTINELLI*Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Attaguile e Borghi.**La seduta ha inizio alle ore 10.*

Su iniziativa del senatore Fortunati viene preso in esame il testo di un voto (già approvato nella seduta di ieri dalla Commissione Istruzione) riguardante la condizione del personale non docente non di ruolo, comunque assunto e denominato, in servizio presso le Università.

Il senatore Fortunati illustra i problemi creati dal mancato inquadramento di tale personale, che pur sarebbe dovuto avvenire ai termini dell'articolo 25 della legge sul riassetto organico delle carriere dei dipendenti dello Stato.

Intervengono quindi il presidente Martinelli e il senatore Belotti, i quali, dopo avere affermato la competenza della Commissione per gli impegni di spesa implicati, dichiarano di concordare con la sostanza del documento proposto, che viene quindi approvato dalla Commissione all'unanimità.

Con esso la Commissione finanze e tesoro del Senato chiede al Governo di assicurare con comunicazione ufficiale le Università statali che sarà data immediata applicazione dell'inquadramento nell'avventiziato statale del personale non docente, comunque assunto e denominato, in servizio presso le Università in data non posteriore al 31 luglio 1970, ai termini dei commi terzo e quarto dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, numero 775, e in conformità alla deliberazione già assunta unanimemente dal Senato il 23 ottobre 1970.

Il Governo viene altresì invitato ad emanare il regolamento previsto dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e ad esaminare l'opportunità di provvedere al riguardo, per te-

nere conto del caso di straordinaria necessità e urgenza e delle mutate condizioni, eventualmente con decreto-legge.

La Commissione finanze e tesoro, infine, auspica che le organizzazioni sindacali, in seguito anche ai risultati di incontri in sede ministeriale, possano riesaminare la loro posizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il sottosegretario Borghi, rispondendo alla richiesta formulata dal presidente Martinelli nella seduta di ieri, comunica che il Ministro delle finanze entro brevissimo termine sarà in grado di fornire alla Commissione i dati circa la portata economica dei disegni di legge nn. 425 e 1315, riguardanti il condono tributario.

IN SEDE DELIBERANTE

« Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla Regione Valle d'Aosta » (552), d'iniziativa del senatore Berthet.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Riferisce ampiamente il senatore Buzio, relatore, il quale raccomanda alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

In senso favorevole si pronunciano i senatori Scgnana, il quale lamenta che si debba ricorrere all'iniziativa parlamentare per ovviare al ritardato adempimento di un precetto costituzionale, ed il senatore Stefanelli, il quale prospetta l'opportunità di modificare in termine perentorio il periodo di sei mesi previsto per la consegna alla Regione dei beni immobili già della GIL.

Il senatore Li Vigni propone un emendamento all'articolo 5 tendente a stabilire che la cessione in proprietà alla Regione degli immobili indicati nell'articolo 4 sarà disposta senza corrispettivo in denaro per beni destinati ad uno, oltre che scientifico e culturale, anche sportivo.

Il senatore Cerri, pur dichiarandosi favorevole all'emendamento, dichiara di ritenere inopportuno, in linea generale, specificare l'uso previsto per i beni da assegnare alla Regione.

Interviene quindi il sottosegretario Attaguile il quale, dopo aver rilevato che il trasferimento alla Regione dei beni demaniali in questione non si era reso in precedenza possibile per motivi tecnici, si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge per quanto di competenza del Ministero delle finanze; per gli immobili indicati nell'articolo 4, di competenza del Ministero del tesoro, il Sottosegretario per le finanze si rimette alle decisioni della Commissione.

Viene quindi approvato l'articolo 1 con una modifica nella indicazione catastale contenuta nella lettera a) in 436, suggerita dal sottosegretario Attaguile.

Sono quindi approvati, senza emendamenti, gli articoli 2, 3 e 4. L'articolo 5 viene approvato con l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Li Vigni. Infine vengono approvati gli articoli 6 e 7 e il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 10,45.

INDUSTRIA (9^a)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1971

*Presidenza del Presidente
BANFI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Amadei.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Banfi informa preliminarmente la Commissione che il Presidente del Senato, in relazione alla richiesta di autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sulla situazione dell'industria tessile, ha fatto presente l'opportunità di soprassedere — in ossequio a un accordo generale intervenuto tra i due rami del Parlamento — al suo svolgimento fino a quando la Camera non avrà approvato il disegno di legge per la ristrutturazione del settore; il Presidente del

Senato ha peraltro invitato la Commissione ad elaborare uno schema di lavoro da sottoporgli, al fine di dar corso all'indagine medesima non appena il predetto disegno di legge sarà stato approvato dalla Camera.

Il presidente Banfi chiede inoltre se la Commissione intenda invitare nuovamente il Ministro delle partecipazioni statali per un incontro sui problemi generali del settore chimico.

Nel sollecitare detta presenza, così come quella del Ministro dell'industria, per un esame complessivo dei problemi del settore chimico, affinché il Parlamento non venga posto di fronte ai fatti compiuti, il senatore Piva esprime una protesta, a nome del Gruppo comunista, per il fatto che non sia stato finora possibile ottenere l'intervento del Ministro delle partecipazioni statali in Commissione, nonostante l'invito da tempo rivoltogli.

Il senatore Piva chiede, inoltre, che il ministro Gava svolga una relazione sulla situazione delle piccole e medie industrie, a favore delle quali sono indispensabili strumenti legislativi integrativi di quelli attuali, insufficienti a far fronte alle esigenze del settore, mentre il senatore Minnocci osserva che il problema potrà essere esaminato in occasione della ormai prossima discussione del bilancio del Ministero dell'industria.

Il senatore Alessandrini dichiara di convenire sull'utilità che il Ministro delle partecipazioni statali — al quale tuttavia, a suo avviso, non può essere rivolto alcun appunto per non essere finora venuto, data l'interruzione delle festività natalizie — svolga una esposizione alla Commissione per aggiornarla sulla situazione dell'industria chimica, anche per chiarire molte notizie inesatte, sovente apparse sulla stampa.

Dal canto suo, il senatore Trabucchi auspica una informativa analitica da parte del Ministro delle partecipazioni statali sulle gestioni dei singoli settori che fanno capo all'IRI e da parte del Ministro dell'industria sul problema delle fonti di energia e sulle misure che si intendono adottare nel quadro della cosiddetta battaglia del petrolio; sollecita inoltre l'esame delle relazioni della Corte dei conti su taluni enti sovvenzionati qua-

li l'Enel e l'INA; il senatore Colleoni si dichiara disposto a riferire nel mese di marzo sulla relazione relativa all'Associazione nazionale controllo combustione.

Il presidente Banfi preannuncia che nella seconda settimana di febbraio intende dedicare una seduta della Commissione esclusivamente all'esame di alcune relazioni della Corte dei conti, restando inteso che il senatore Trabucchi riferisca sulle relazioni relative all'Enel per tutti gli esercizi ancora da esaminare.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Prevenzione degli infortuni causati da fughe di gas negli ambienti domestici** » (918);

« **Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile** » (1184), d'iniziativa dei senatori Alessandrini ed altri.

(Seguito della discussione e approvazione in un testo unificato).

Il relatore Minnocci esordisce ricordando il dibattito svoltosi sul disegno di legge numero 918, d'iniziativa del Governo, e la successiva presentazione — in conseguenza delle perplessità insorte — del disegno di legge dei senatori Alessandrini ed altri, sul quale si è determinato il prevalente orientamento favorevole della Commissione. L'oratore si diffonde con rilievi tecnici sulle tabelle premesse al provvedimento e sulla misura dell'odorizzazione dei gas prevista dall'articolo 2. Conclude sollecitando l'approvazione del disegno di legge n. 1184 e preannunciando un ordine del giorno con il quale raccomanda l'adozione definitiva delle tabelle UNI-CIG.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore Piva, dopo aver rilevato l'insufficienza del provvedimento governativo, si dichiara favorevole al disegno di legge dei senatori Alessandrini ed altri, che andrebbe a suo avviso completato con disposizioni sulla vigilanza e le sanzioni, restando tuttavia aperti i problemi della divulgazione delle norme di cautela, di una azione educatrice da parte delle aziende erogatrici e di una assicurazione collettiva per i danni, punti que-

sti sui quali auspica un'azione promozionale del Ministero dell'industria.

Il senatore Colleoni rileva che l'adozione delle norme UNI-CIG del Comitato italiano del gas assicura validità al provvedimento e ritiene le proposte del senatore Piva un utile oggetto di studio non passibile tuttavia di immediata applicazione.

Anche il senatore Alessandrini (che ringrazia la Commissione per l'attenzione riservata al progetto) si sofferma sulla validità delle tabelle del Comitato italiano del gas, informando ampiamente la Commissione sullo stato della loro approvazione.

Dal canto suo, il presidente Banfi si dichiara perplesso sulla necessità di una sanzione *ad hoc*, come previsto nel testo governativo, per la fabbricazione o vendita di apparecchi senza osservanza delle norme UNI-CIG (costituendo detta inosservanza elemento del reato più grave che potrebbe derivarne) mentre ritiene che occorran sanzioni per la mancata odorizzazione dei gas.

Dopo brevi interventi dei senatori Minnocci e Alessandrini, la Commissione approva senza modifiche gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 1184. Successivamente, prende in esame due articoli aggiuntivi sulla vigilanza e le sanzioni presentati dal senatore Piva, il quale ritiene che l'applicazione di sanzioni per l'inosservanza delle norme UNI-CIG sui materiali e le installazioni svolga un'utile azione preventiva senza precludere le sanzioni in sede penale e civile per eventuali reati più gravi.

Intervengono successivamente i senatori Catellani, Colleoni, Alessandrini, Minnocci, Piva e il presidente Banfi; dopo di che il senatore Piva ritira i propri emendamenti, aderendo ad un invito del relatore Minnocci, che propone di recepire la sostanza degli stessi emendamenti nell'articolo sulla vigilanza. Detto articolo viene approvato con la adesione del sottosegretario Amadei, nel testo dell'articolo 6 del progetto governativo, con una modifica al primo comma e con la aggiunta di un terzo comma nel quale si stabilisce che i trasgressori alle disposizioni previste nel provvedimento sono puniti con la ammenda da lire 100 mila a lire 2 milioni.

Successivamente la Commissione approva all'unanimità due ordini del giorno: il primo, del senatore Minnocci, auspica che le tabelle UNI-CIG di cui alla relazione del disegno di legge n. 1184, quelle riguardanti i tubi flessibili per allacciamento ed i raccordi porta-gomma nonchè quelle riguardanti la odorizzazione dei gas e quelle relative ai gas in bombola, vengano rapidamente sperimentate e definitivamente approvate; il secondo — presentato dal presidente Banfi — con il quale la Commissione invita il Governo a promuovere una campagna radio-televisiva per prevenire i molti incidenti, anche mortali, dovuti a cattivo uso degli apparecchi alimentati con gas combustibile ad uso domestico.

Infine, la Commissione approva il provvedimento nel suo complesso, con il titolo del disegno di legge n. 1184.

La seduta termina alle ore 12,15.

IGIENE E SANITÀ (11^a)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1971

*Presidenza del Presidente
CAROLI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità La Penna.

La seduta ha inizio alle ore 12,20.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4** » (1454), d'iniziativa dei deputati De Maria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il presidente Caroli riassume brevemente la relazione già svolta in sede referente dal senatore Perrino, favorevole alla sollecita

approvazione del disegno di legge. Egli comunica quindi che gli emendamenti proposti nella seduta di ieri dal Ministero della sanità, a seguito di accordi intervenuti fra quest'ultimo e il Ministero del tesoro, sono stati rielaborati e ripresentati in una nuova formulazione.

Prende successivamente la parola il sottosegretario La Penna per illustrare gli emendamenti in questione, volti ad assicurare ai sanitari che operano nelle cliniche e nei policlinici universitari un trattamento economico analogo a quello previsto per le categorie di sanitari contemplate nel disegno di legge.

Egli sottolinea che il provvedimento non solleva problemi di copertura (non comportando alcun onere a carico dello Stato) e che un aumento globale della spesa non potrà ripercuotersi che sull'ammontare delle rette di degenza. Conclude invitando la Commissione ad approvare sollecitamente il disegno di legge con le modifiche proposte dal Governo, intese a creare una doverosa perequazione economica fra sanitari che svolgono lo stesso lavoro e a riportare la calma oggi gravemente compromessa nel settore ospedaliero.

In un breve intervento, il senatore Orlandi manifesta le sue preoccupazione per le disastrose conseguenze che non mancherebbero di derivare alle Amministrazioni ospedaliere dall'osservanza di circolari ministeriali secondo le quali alle Amministrazioni stesse è fatto divieto di fissare rette superiori a quelle già stabilite per l'anno precedente. Tenuto conto infatti del continuo aumento di oneri (derivanti agli ospedali fra l'altro dall'applicazione di contratti di lavoro economicamente più favorevoli per le varie categorie di personale sanitario e parasanitario), l'oratore si chiede con quali altri mezzi potranno essere reperiti i fondi necessari ad arginare una situazione insostenibile e ormai praticamente fallimentare.

Al senatore Orlandi replica il rappresentante del Governo, facendo presente che la legge consente alle Amministrazioni ospe-

daliere di calcolare l'ammontare delle rette in base alle loro spese effettive, per cui le circolari in questione non possono avere carattere dispositivo, ma devono essere considerate semplicemente come stimolo per una oculata amministrazione.

Prende quindi la parola il senatore Picardo il quale, pur riconoscendo fondate le preoccupazioni del senatore Orlandi, osserva che occorre tener presente il contesto generale del disegno di legge e, per quanto riguarda gli emendamenti proposti, la necessità di non creare in seno alle cliniche universitarie uno stato di agitazione che nella fattispecie sarebbe, a suo parere, pienamente giustificato. Egli accenna poi al problema dei medici che prestano la loro opera in ospedali gestiti da enti previdenziali, i quali non potrebbero fruire dei benefici previsti dal disegno di legge per le altre categorie di sanitari.

Al senatore Picardo replica brevemente il sottosegretario La Penna, osservando che la questione da lui sollevata potrebbe formare oggetto di un ordine del giorno.

Dopo brevi interventi dei senatori Ferroni, De Leoni, Del Nero e Barra, la Commissione passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 viene approvato senza modificazioni.

All'articolo 2, dopo una richiesta di chiarimenti da parte del senatore Orlandi circa l'esatto significato delle parole « e agli altri istituti pubblici di ricovero e cura », ed una breve replica del sottosegretario La Penna, la Commissione approva l'emendamento proposto dal Governo, inteso ad includere fra gli enti cui le mutue devono corrispondere la retta di degenza anche le Università che gestiscono propri istituti clinici.

L'articolo 2 è quindi approvato con l'emendamento sopra menzionato.

La Commissione procede poi all'approvazione dell'articolo 3, senza modificazioni.

All'articolo 4 viene approvato il primo comma nel testo trasmesso dalla Camera ed altresì un emendamento sostitutivo al secondo comma, presentato dal Governo, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio

1971 e sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario, ai sanitari universitari spetta un compenso integrativo non utile ai fini previdenziali ed assistenziali stabilito mediante apposita convenzione tra l'ente ospedaliero e l'Università interessata. Nell'emendamento si precisa anche che detto compenso non potrà essere superiore alla differenza tra il trattamento economico di cui gli stessi medici fruiscono in base all'attuale ordinamento universitario e quello dovuto, tenendo conto delle corrispondenti prestazioni, ai sanitari dell'ente ospedaliero di pari qualifica ed anzianità.

Approvato risulta del pari un terzo comma aggiuntivo, proposto dal Governo, in base al quale l'onere relativo al compenso di cui al precedente comma grava sul bilancio dell'ente ospedaliero.

La Commissione passa successivamente ad approvare il quarto comma (che riproduce integralmente il terzo comma del testo trasmesso dalla Camera) ed un comma aggiuntivo, sempre proposto dal Governo, secondo il quale i Consigli di amministrazione delle Università che gestiscono propri istituti clinici dovranno corrispondere ai medici addetti ai servizi assistenziali una integrazione al trattamento economico loro spettante, non pensionabile, nella misura che da essi verrà stabilita osservando i limiti di tempo e di misura indicati nel precedente secondo comma.

Viene infine approvato l'articolo 4, con le modificazioni ad esso apportate.

La Commissione approva infine gli articoli 5 e 6 e il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 13,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Giunta delle elezioni

Venerdì 22 gennaio 1971, ore 9,30

5^a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Venerdì 22 gennaio 1971, ore 9,30

*In sede referente***I. Esame preliminare del disegno di legge:**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971:

- Stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
- Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Tab. n. 2).
- Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (Tab. n. 3).
- Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica (Tab. n. 4).
- Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali (Tabella n. 18).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (666).

2. LI VIGNI ed altri. — Riordinamento delle conservatorie dei registri immobiliari e trasformazione degli emolumenti in tributi speciali (1139).

BARTOLOMEI ed altri. — Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse (1172).

3. Applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, al personale del Provveditorato generale dello Stato preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, della stampa delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonché alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato (1092).

4. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

5. AVEZZANO COMES ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (387).

BERTONE ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (402).

NENCIONI ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (507).

MASCIALE ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (535).

BORSARI ed altri. — Misure per il riassetto normativo ed economico delle pensioni di guerra dirette ed indirette (915).

SCHIETROMA. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (945).

BERGAMASCO ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (1064).

SEGNANA ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (1205).

BERNARDINETTI ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra indirette (1276).

NENCIONI ed altri. — Abrogazione del secondo capoverso della lettera f) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (963).

6. VALORI ed altri. — Eliminazione delle gestioni fuori bilancio (13).

NENCIONI ed altri. — Eliminazione delle gestioni fuori bilancio (70).

Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato (131).

7. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

8. Deputati D'ALESSIO ed altri; DARIDA. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti

in Isola Sacra di Fiumicino (1411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame del disegno di legge:

DI PRISCO ed altri. — Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato (1212).

IV. Esame delle seguenti relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo:

1. Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc. 29-246*).

2. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM): esercizio 1965 (*Doc. 29-252*).

EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera: esercizi 1966 e 1967 (*Doc. XV, n. 42*).

3. Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc. 29-270*).

Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1966, 1967 e 1968 (*Doc. XV, n. 80*).

4. Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-1964, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Documento 29-271*).

5. Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1966 (*Doc. 29-289*).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1967 (*Documento XV, n. 40*).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1968 (*Documento XV, n. 40*).

6. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizi 1965 e 1966 (*Doc. 29-291*).

Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizio 1967 (*Documento XV, n. 82*).

7. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc. 29-292*).

Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1966 e 1967 (*Doc. XV, n. 93*).

8. Ufficio italiano dei cambi: esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 2° semestre 1965 e 1966 (*Doc. XV, n. 2*).

9. Ente « Nazionale Cogne » Società per azioni: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Documento XV, n. 26*).

10. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO): esercizi 1964-67 (*Doc. XV, n. 27*).

11. Ente autonomo per la mostra d'oltre mare e del lavoro italiano nel mondo: esercizi 1965 e 1966 (*Doc. XV, n. 30*).

12. Fondo assistenza per i finanziari: esercizi 1964-67 (*Doc. XV, n. 43*).

Fondo assistenza per i finanziari: esercizio 1968 (*Doc. XV, n. 43*).

13. Istituto dell'Enciclopedia italiana « G. Treccani »: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Doc. XV, n. 73*).

14. Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari: esercizi 1967 e 1968 (*Doc. XV, n. 83*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

TORELLI ed altri. — Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale (1315).

2. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio

demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

3. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

4. Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (1117).

5. Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato (352).

6. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma — e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 (881) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Autorizzazione a permutare due immobili siti in Milano facenti parte del patrimonio dello Stato (fabbricato già sede dell'ex gruppo rionale fascista « Baracca » ed area di mq. 800 dell'ex caserma « Generale Villata ») con l'area di mq. 2.900 del compendio ex gruppo rionale fascista « Fabio Filzi », di proprietà del Comune di Milano (260).

4. CASSIANI ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata, in favore della « Provincia di San Francesco di Paola dell'Ordine dei Minimi », l'edificio patrimoniale disponibile dello Stato, costituente l'ex caserma « Domenico Moro » in Cosenza (735).

5. ZUGNO e DAL FALCO. — Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio (811).